

Aggiornamento normativo

n. 469 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **ESMA**: in consultazione il nuovo manuale in materia di post-trade transparency

II. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA**: pubblicate alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati e alla Guida ai Parametri di Negoziazione
- ✓ **BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON BANCARI**: in Gazzetta Ufficiale le nuove istruzioni della Banca d'Italia
- ✓ **IFRS 17**: in Gazzetta Ufficiale l'8° aggiornamento della Circolare 262

Emittenti quotati

III. Normativa italiana

- ✓ **IPO**: pubblicato un Richiamo di Attenzione
- ✓ **OPA OBBLIGATORIA**: pubblicata una Comunicazione Consob

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ESMA: IN CONSULTAZIONE IL NUOVO MANUALE IN MATERIA DI POST-TRADE TRANSPARENCY

In data 19 gennaio 2023, l'ESMA ha posto in [pubblica consultazione](#) alcune modifiche al proprio manuale in materia di trasparenza post-negoiazione (*post-trade transparency*) di cui alla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e al Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), come specificati dai Regolamenti delegati (UE) 2017/583 (RTS 1) e 2017/587 (RTS 2).

In particolare, la consultazione pubblica si concentra sulla nuova guida di livello 3, inclusa nel manuale per promuovere la qualità dei dati contenuti nei *report* di trasparenza post-negoiazione e fornisce ulteriori chiarimenti su:

- questioni relative alla *post-trade transparency* per migliorare la coerenza e la fruibilità delle informazioni pubblicate;
- gli obblighi di comunicazione al Financial Instruments Reference Data System (FITRS) dell'ESMA per l'espletamento dei calcoli di trasparenza.

Il manuale fornisce una panoramica generale del regime di trasparenza post-negoiazione per strumenti rappresentativi del capitale, strumenti assimilati alle azioni e strumenti non rappresentativi del capitale, ed includerà in un unico documento:

- riferimenti normativi di Livello 1 (MiFID II/MiFIR);
- riferimenti normativi di Livello 2 (RTS 1 e RTS 2);
- riferimenti normativi di Livello 3 (Pareri/Linee Guida);
- guida inclusa nelle Q&A precedentemente pubblicate;
- nuova guida di livello 3.

In merito si precisa che le modifiche introdotte al manuale si basano sull'attuale formulazione dei Regolamenti delegati (UE) 2017/597 e 2017/583 e che l'ESMA apporterà gli eventuali aggiustamenti nella versione finale del Manuale che si renderanno necessari a seguito dell'esito del processo legislativo nonché dell'eventuale istituzione dei sistemi consolidati di pubblicazione (Consolidated Tape– CT).

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 31 marzo 2023.

II. Normativa italiana

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E ALLA GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE

In data 16 gennaio 2023, con [Avviso n. 1889](#) Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati e alla Guida ai

Parametri di Negoziazione al fine di introdurre un nuovo presidio temporaneo di controllo della volatilità infragiornaliera nei prezzi delle commodities.

Le modifiche in discorso implementano le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/2576 "*che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas*" e che contiene un pacchetto di misure ad ampio spettro, aventi carattere emergenziale, preordinate a mitigare gli impatti derivanti dall'attuale contingenza energetica; in particolare:

- viene indicato nel Regolamento dei Mercati la conformità al nuovo presidio previsto dall'art. 15 del citato Regolamento, con riguardo ai contratti *futures* aventi quale sottostante l'energia negoziati sul segmento IDEX del mercato IDEM;
- vengono integrate le Istruzioni al Regolamento dei Mercati, specificando che Borsa Italiana stabilisce i limiti massimi di variazione dei prezzi rispetto al prezzo statico di controllo ed al prezzo dinamico che saranno applicati ai contratti *futures* aventi quale sottostante l'energia, la cui data di scadenza non superi 12 mesi;
- viene modificata la Guida ai Parametri di negoziazione con le previsioni dei predetti limiti massimi di variazione dei prezzi.

Le modifiche entreranno in vigore il 31 gennaio 2023 e, vista la natura emergenziale del provvedimento in esame, la sua efficacia sarà transitoria e limitata ad un anno dalla sua effettiva entrata in vigore.

✓ **BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI NON BANCARI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA**

In data 18 gennaio 2023, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove [istruzioni](#) della Banca d'Italia sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2023.

Le nuove istruzioni tengono conto dell'applicazione dell'IFRS 17 in materia di contratti assicurativi e si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023.

✓ **IFRS 17: IN GAZZETTA UFFICIALE L'8° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 262**

In data 18 gennaio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'[8° aggiornamento](#) della Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 (Circolare 262) su "*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*".

L'aggiornamento reca le modifiche necessarie all'adeguamento degli schemi del bilancio consolidato e della relativa informativa di nota integrativa alle previsioni dell'IFRS 17 in materia di contratti assicurativi, che hanno modificato lo IAS 1 e l'IFRS 7, e l'allineamento alle disposizioni emanate dall'IVASS.

L'aggiornamento, che consiste in una revisione integrale della Circolare 262, si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023.

Emittenti quotati**III. Normativa italiana**✓ IPO: PUBBLICATO UN RICHIAMO DI ATTENZIONE

In data 16 gennaio 2023, la Consob ha pubblicato il [Richiamo di Attenzione n. 1/2023](#) circa il rispetto delle disciplina sulla *Corporate Governance* delle società quotate e della disciplina in materia di operazioni con parti correlate.

Il Richiamo di Attenzione si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti dalla stessa Consob con Delibera n. 22423 del 28 luglio 2022. In conformità alla disciplina europea di diretta applicazione ed al fine di semplificare gli adempimenti necessari alla quotazione, non è previsto l'obbligo di allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione a quotazione la bozza di procedura sulle operazioni con parti correlate (Procedura OPC) e le informazioni sui rapporti rilevanti ai fini dell'indipendenza dei componenti degli organi sociali dell'emittente.

Ciò premesso, con il Richiamo di attenzione, la Consob sottolinea l'importanza di verificare anteriormente al processo di quotazione il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali di una società quotata e di sottoporre, anche in sede di *prefiling*, qualsiasi problematica sorta in materia di *Corporate Governance* e di operazioni con parti correlate.

✓ OPA OBBLIGATORIA: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE CONSOB

In data 20 gennaio 2023, la Consob ha pubblicato la [Comunicazione n. 0003619 del 12 gennaio 2023](#) (la Comunicazione) in materia di OPA obbligatoria ex 106 TUF. La Comunicazione ha ad oggetto la fattispecie dell'obbligo di intraprendere una OPA in ragione del superamento della soglia del 30% dei diritti di voto in seguito alla maggiorazione dei diritti di voto di un azionista causato dalla cessione di un pacchetto azionario da parte di un altro azionista a soggetti terzi all'azionariato dell'emittente.

Nel caso di specie la Consob ritiene applicabile l'esenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lettera c, del TUF e 49, comma 1, lettera d-*bis*, del Regolamento Emittenti in ragione del fatto che il superamento della soglia del 30% dei diritti di voto è conseguente a circostanze esterne dalla volontà dell'azionista a superare detta soglia. La Consob specifica che l'applicabilità dell'esenzione deve essere valutata di volta in volta, al fine di valutare che non sussista un collegamento tra le circostanze esterne dal quale dipende l'accrescimento dei diritti di voto e la volontà dell'azionista ad incrementare la propria partecipazione tramite una manovra elusiva della disciplina.